

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ID 242/2023 - PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA BIENNALE DI PNEUMATICI NUOVI PER IL PARCO AUTOBUS DELLA CTP SPA CON FACOLTÀ DI PROROGA DI ANNO IN ANNO FINO AD UN MASSIMO DI ULTERIORI DUE ANNI.

CIG: A02558BC79

Art. 1	PREMESSA	3
1.1	Normativa.....	3
Art. 2	OGGETTO E CONDIZIONI DELLA FORNITURA.....	4
2.1	Durata della fornitura	4
2.2	Caratteristiche funzionali dei prodotti di fornitura	4
2.3	Specifiche tecniche degli pneumatici.....	5
2.4	Quantità.....	5
2.5	Gestione dei prezzi.....	6
Art. 3	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	7
3.1	Figure del Procedimento	7
3.2	Responsabilità dell'appaltatore	7
3.3	Ordini	7
3.4	Termini, tempi, identificazione pneumatici	8
3.5	Accettazione della merce	8
3.6	Controlli all'atto delle consegne.....	9
3.7	Consegna ordinaria	9
3.8	Scorte minime	10
3.9	Consegne urgenti.....	10
3.10	Procedura di controllo della commessa	10
Art. 4	SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE DEI PNEUMATICI (TPMS).....	11
Art. 5	CAUZIONI, PAGAMENTI E COPERTURE ASSICURATIVE	11
5.1	Cauzione definitiva	11
5.2	Coperture assicurative.....	12
5.3	Fatturazione e pagamenti	12
Art. 6	PENALITÀ	13
6.1	Penale per ritardi nella consegna	13
6.2	Penale per prodotto non conforme	13
6.3	Penale per ritardo attuazione cronoprogramma TPMS.....	14
6.4	Modalità di applicazione delle penali	14
Art. 7	GARANZIE	14
7.1	Garanzia pneumatici	14
7.2	Garanzia servizio consegna.....	15
7.3	Periodo garanzia.....	15
7.4	Interventi garanzia.....	15
Art. 8	ALTRE CONDIZIONI PER IL SERVIZIO	16
8.1	Trasporti	16
8.2	Imballi	16
8.3	Etichettatura	17
Art. 9	RISOLUZIONE (CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA) E RECESSO DAL CONTRATTO	17

Art. 1 PREMESSA

1.1 Normativa

La principale normativa di riferimento per la fornitura di ricambi originali o equivalenti è contenuta nei seguenti provvedimenti:

- **Direttiva europea 2004/17/CE** (procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali) – In particolare art. 34 (Specifiche tecniche);
- **Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36**. Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- **REGOLAMENTO (UE) N. 461/2010** della Commissione del 27 maggio 2010 relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico;
- **REGOLAMENTO (UE) N. 330/2010** della Commissione del 20 aprile 2010 relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate; • Comunicazione della Commissione Europea - Orientamenti aggiuntivi in materia di restrizioni verticali negli accordi per la vendita e la riparazione di autoveicoli e per la distribuzione di pezzi di ricambio per autoveicoli (2010/C 138/05);
- **DM 82/11** – Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso.

Sul tema specifico dello pneumatico:

- **il regolamento (CE) 661/2009** concernente l'omologazione dei pneumatici di nuova fabbricazione per quanto riguarda le loro prestazioni di sicurezza e di resistenza al rotolamento e la rumorosità di rotolamento che prevede l'abrogazione della direttiva 92/23/CEE a decorrere dall'1.1.2017;
- **il regolamento (UE) n. 458/2011** concernente i requisiti dell'omologazione per tipo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi riguardo al montaggio dei pneumatici e che attua il regolamento (UE) n. 661/2009;
- **il regolamento (UE) n. 740/2020** sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali.

La materia è disciplinata anche dai seguenti regolamenti UNECE validi per:

- Gli pneumatici dei veicoli industriali (UNECE 54);
- Gli pneumatici ricostruiti per veicoli a motore e loro rimorchi (UNECE 108 - 109);
- Le emissioni sonore prodotte dal rotolamento dei pneumatici (UNECE 117).

E inoltre da:

- Legge 448/2001 del 28\12\2001, art 52 comma 14. Prevede che le PA acquistino per i propri veicoli almeno il 20% di pneumatici ricostruiti;
- NCds Appendice VIII – Art. 237 Prescrizioni tecniche di cui al punto 1 a. Fissa il limite del battistrada degli pneumatici;
- L. 5 febbraio 1992, n. 122: Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione. In particolare contiene la disciplina che governa l'attività del gommista.

Disciplinano la materia anche le norme:

- UNI 9949 – Veicoli stradali - Terminologia relativa agli pneumatici;
- UNI 9950 – Autoveicoli industriali e loro rimorchi - Pneumatici ricostruiti.

Art. 2 OGGETTO E CONDIZIONI DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato ha per scopo la fornitura delle quantità e tipologie di pneumatici nuovi che dovranno possedere le **caratteristiche minime** indicate nella Tabella A che segue.




	MISURA PNEUMATICO	INDICI DI CARICO	CODICE VELOCITÀ	PRINCIPALE SERVIZIO D'USO	DURATA MINIMA GARANTITA IN KM			
A	295/80R22,5	152/148	K	Interurbano	60.000	D	C	B
B	275/70R22,5	148/145	J	Interurbano	60.000	D	C	B

Tabella A - Caratteristiche della fornitura

2.1 Durata della fornitura

La durata del contratto di fornitura è biennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto. Il contratto potrà essere prorogato di anno in anno per ulteriori due anni nel rispetto delle condizioni indicate nel presente Capitolato.

2.2 Caratteristiche funzionali dei prodotti di fornitura

Gli pneumatici per autobus devono necessariamente avere le caratteristiche tecniche minime riportate nel presente paragrafo e nei seguenti:

- tipo tubeless con struttura radiale, di prima scelta;
- indici di carico come specificato per ciascun tipo in Tabella A o superiore;
- categoria di velocità: pari a quella indicata in Tabella A o superiore;
- disegno del battistrada: idoneo per qualsiasi posizione;
- classe di efficienza consumi lettera pari o precedente a quanto indicato in Tabella A;
- classe di aderenza sul bagnato lettera pari o precedente a quanto indicato in Tabella A;
- classe di rumorosità pari o inferiore a quanto indicato in Tabella A;
- certificazione 3PMSF: Il suddetto dato identificativo dovrà essere inciso su ogni singolo pneumatico;
- Marcatura “regroovable”;
- data di produzione non anteriore a 12 mesi dalla data dell’ordine;
- numero di matricola identificativa di ciascun pneumatico, apposto dalla casa costruttrice. Il suddetto dato identificativo, oltre che essere inciso su ogni singolo pneumatico, dovrà risultare sulla documentazione redatta a cura della ditta fornitrice, che accompagnerà ogni consegna;
- durata minima garantita di utilizzo prima della sostituzione, mantenendo ottime caratteristiche di funzionamento, come da Tabella A.

Il Fornitore dovrà presentare una descrizione dettagliata dei prodotti, redatta in lingua italiana, indicando tutte le loro caratteristiche tecniche o il catalogo tecnico della fabbrica produttrice. Lo pneumatico deve assicurare la massima sicurezza di esercizio fino alla sostituzione, mantenendo ottime caratteristiche di funzionamento per la durata minima garantita in Tabella A. Gli pneumatici oggetto di fornitura dovranno possedere tutte le caratteristiche minime indicate nella Tabella A.

2.3 Specifiche tecniche degli pneumatici

Gli pneumatici nuovi dovranno essere omologati secondo quanto previsto dai Regolamenti ECE 54, ECE 30 e muniti di marchio di omologazione europea “E”, **ricostruibili** secondo quanto previsto dal Regolamento UN/ECE 108/109 (di norma verranno sottoposti a ricostruzione per almeno 1 volta) e **riscolpibili** garantendo una profondità di riscolpitura di almeno 3 mm.

Gli pneumatici nuovi dovranno recare l’etichettatura come previsto nel Regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 in relazione all'efficienza energetica, all’aderenza sul bagnato ed alla rumorosità esterna. In particolare gli pneumatici oggetto di fornitura dovranno soddisfare i requisiti minimi della fascia ammessa per ciascuna tipologia di pneumatico (vedi tabella A).

La data di fabbricazione dello pneumatico di cui alla marcatura secondo regolamento UNECE n.54 non dovrà essere antecedente più di 12 mesi rispetto alla data effettiva di consegna dello stesso.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire un solo tipo (marca-modello) di pneumatico per ogni misura/utilizzo (vedi Tabella A) per tutta la durata del contratto (salvo aggiornamento gamma prodotto del costruttore di pneumatici).

Le coperture dovranno essere esclusivamente di prima scelta, di marca riconosciuta a livello europeo come “Premium Brand”, prodotte da costruttori appartenenti ai gruppi industriali associati all’ETRMA (European Tyre & Rubber Manufacturers’ Association) e prodotte da costruttori normalmente presenti in primo equipaggiamento sugli autobus commercializzati in ambito europeo.

In sede di gara, al fine di individuare univocamente gli pneumatici offerti, il fornitore dovrà presentare una descrizione dettagliata dei prodotti, redatta in lingua italiana, indicando tutte le loro caratteristiche tecniche.

Lo pneumatico deve assicurare la massima sicurezza di esercizio fino alla sostituzione, mantenendo ottime caratteristiche di funzionamento.

2.4 Quantità

Le quantità di pneumatici sono stimate per approssimazione e vanno intese come puramente indicative riservandosi il Committente di definire i fabbisogni sulla scorta delle reali esigenze. Ciò premesso nella seguente tabella B sono rappresentati i consumi orientativi suddivisi per singola tipologia.

Tali consumi sono commisurati alla composizione tipologica della flotta bus aziendale ed ai criteri di impiego dei pneumatici nuovi riportati nella seguente tabella.

Gli ordini di acquisto e consegna verranno perfezionati di volta in volta, mediante l’invio di Buono Applicativo d’ordine tramite e-mail emessi dall’ufficio Approvvigionamenti della sede CTP SpA di Taranto.

CTP SpA si riserva inoltre la possibilità di acquistare piccole quantità (max 5% della quantità annuale prevista da Tabella B) da altri fornitori per prove comparative o in caso di necessità di disegno battistrada, indici di carico e velocità o altre caratteristiche non contemplate nel presente Capitolato.

L’importo stimato della fornitura biennale, in lotto unico, è di euro 390.000,00 (euro Trecentonovantamila/00) oltre IVA.

In misura marginale potranno essere richiesti pneumatici di altre misure non indicati in tabella. Il raggiungimento dell’importo e/o della quantità di fornitura, durante il periodo di validità contrattuale, non è in alcun modo vincolante per CTP SpA.

In caso di acquisti inferiori a quelli previsti, CTP SpA non sarà tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento.

I prezzi unitari degli pneumatici, di riferimento per la base d'asta, sono stati valutati tenendo conto del prezzo:

- Comprensivo del costo del trasporto franco sede di CTP SpA;
- Comprensive dell'imballo, del Contributo Ambientale per lo smaltimento dei PFU e di ogni altro onere accessorio e necessario;
- Con esclusione dell'IVA.

Le quantità richieste sono puramente indicative per un fabbisogno di 24 mesi e non vincolano in nessun modo CTP SpA; la Ditta aggiudicataria è pertanto tenuta ad effettuare le forniture anche per minori quantità senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta, fatta eccezione, per il corrispettivo equivalente alla quantità dei beni effettivamente forniti, ferme restando le medesime condizioni contrattuali pattuite.

Si prevede la fornitura delle quantità e tipologie di pneumatici indicate in tabella B per il periodo di due anni dalla data di sottoscrizione del contratto, prorogabile di anno in anno, nel rispetto delle condizioni indicate nel presente Capitolato.

	MISURA PNEUMATICO	QUANTITÀ ANNUALE STIMATA	QUANTITÀ FORNITURA BIENNALE
A	295/80R22,5	336	672
B	275/70R22,5	72	144

Tabella B - Quantità della fornitura

Le quantità annue di pneumatici sono stimate per approssimazione e vanno intese come puramente indicative. Il Committente potrà modificare le quantità in funzione delle proprie esigenze e dell'effettiva resa chilometrica.

Il numero di pneumatici oggetto della previsione di fabbisogno è puramente indicativo, soggetto a variazioni dovute all'immissione in servizio di nuovi mezzi o alla dismissione di vecchi mezzi.

Nei limiti del $\pm 20\%$, tali variazioni non potranno costituire motivo per modificare le condizioni contrattuali definite nel presente capitolato.

2.5 Gestione dei prezzi

Il Fornitore dovrà fornire, al momento della stipula del contratto, il listino prezzi ufficiale vigente (Riservato ai Rivenditori) degli pneumatici oggetto della fornitura.

Il prezzo netto degli pneumatici è quello indicato nel contratto stipulato con il fornitore.

I prezzi unitari contrattuali delle coperture nuove si intendono omnicomprensivi di trasporto, consegna presso i magazzini dell'Azienda e contributo ambientale DM 82/11 e al netto dell'I.V.A.

I prezzi resteranno fissi ed invariabili salvo quanto previsto dal Disciplinare di Gara e dalla Normativa vigente, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni oggetto di fornitura superiore al cinque per cento dell'importo complessivo di aggiudicazione.

Art. 3 ESECUZIONE DEL CONTRATTO

3.1 Figure del Procedimento

Gli incaricati del Committente per quanto attiene l'esecuzione del contratto sono di seguito indicati:

Area/Ufficio	Nome Cognome	Riferimenti
Manutenzione	Davide Granito	g.granito@ctptaranto.eu 0997324216
Magazzino	Davide Giannese	d.giannese@ctptaranto.eu 0997324230
Approvvigionamento	Nicoletta Manco	n.manco@ctptaranto.eu 0997324221

3.2 Responsabilità dell'appaltatore

Il Fornitore si assume ogni responsabilità civile e penale per:

- Infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti dell'Azienda od a terze persone verificatisi durante o in occasione delle operazioni di consegna o ritiro di pneumatici all'interno delle dipendenze aziendali;
- Eventuali danni a cose di proprietà dell'Azienda o di terzi verificatisi durante o in occasione delle operazioni di consegna o ritiro di pneumatici all'interno delle dipendenze aziendali.

Il Fornitore è soggetto alle disposizioni e agli obblighi relativi alla sicurezza generale dei prodotti e a responsabilità per danno da prodotti difettosi ai sensi degli artt. 102 e seguenti del D.Lgs. 206/2005 e s.m.i.

Il Fornitore assume ogni responsabilità civile e penale per:

- 1) infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti della CTP SpA od a terze persone verificatisi durante o in occasione delle operazioni di consegna o ritiro della merce all'interno delle dipendenze aziendali; il fornitore è altresì responsabile nel caso di infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti della CTP SpA o a terze persone verificatesi in qualsiasi occasione o luogo a causa di difetti dei materiali forniti.
- 2) eventuali danni a cose di proprietà della CTP SpA o di terzi verificatisi durante o in occasione delle operazioni di consegna o ritiro della merce all'interno delle dipendenze aziendali; il fornitore è altresì responsabile di eventuali danni a cose di proprietà della CTP SpA o di terzi verificatesi in qualsiasi occasione o luogo a causa di difetti dei materiali forniti.
- 3) La CTP SpA è inoltre manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata stipula da parte del Fornitore di adeguata copertura assicurativa e/o della sua mancata attivazione e/o della sua inoperatività qualunque ne sia il motivo e/o da carenze per franchigie o scoperti delle coperture assicurative medesime.

3.3 Ordini

La fornitura avverrà in forma frazionata. I singoli ordini verranno perfezionati di volta in volta (secondo esigenze aziendali), e inviati dalla CTP SpA a mezzo e-mail, all'indirizzo mail che sarà indicato dall'Aggiudicatario in sede di gara.

Per ogni buono di ordine ricevuto dovrà essere emessa unica fattura anche a fronte di più consegne. Alla consegna dei pneumatici gli stessi saranno accompagnati dalla distinta dei prodotti forniti, comprensiva dell'attestazione di conformità, sottoscritta dall'impresa fornitrice, di quanto fornito

alle specifiche di fornitura previste dal presente Capitolato Tecnico e dagli altri documenti di gara e contrattuali, nonché rispetto alle previsioni delle norme tecniche e cogenti applicabili.

3.4 Termini, tempi, identificazione pneumatici

La resa si intende franca di ogni spesa, presso il Magazzino dell'Azienda di TPL in via del Tratturello Tarantino 5/7 – 74123 Taranto (Paolo VI), **o altre sedi indicate** tempo per tempo secondo le seguenti tipologie di ordini:

Le consegne avverranno a scalare nel corso del contratto, nei quantitativi richiesti di volta in volta dall'Azienda, a mezzo di appositi ordinativi firmati.

L'identificazione degli pneumatici risulterà dalle matricole univoche impresse sugli pneumatici dal costruttore (o in alternativa dal fornitore), che dovranno essere elencate nel documento di consegna o con documento allegato.

Per motivi di sicurezza le consegne dovranno essere effettuate con autocarro munito di sponda idraulica o sistema equivalente. Tutte le operazioni di trasporto si intendono a carico, onere, cura e responsabilità del Fornitore. **Le consegne saranno effettuate all'interno dei seguenti orari:**

8:00 – 13:00 dal Lunedì al Sabato ed escluso i festivi.

Le consegne al di fuori degli orari indicati non potranno essere accettate salvo diversa esigenza dell'Azienda TPL.

Le consegne dovranno essere effettuate franco nostro magazzino sito alla Via del Tratturello Tarantino, 5/7 – 74123 - Taranto,

- a) **Modalità Standard:** dal momento dell'ordine, e quindi a partire dalla data/ora di invio e-mail, la consegna dovrà avvenire:
massimo entro 10 giorni seguenti l'ordine (festivi esclusi);
- b) **Procedura d'Urgenza:** dal momento dell'ordine, e quindi a partire dalla data/ora di invio e-mail, la consegna dovrà avvenire:
massimo entro le 48 ore seguenti l'ordine (festivi esclusi).

La consegna della merce dovrà necessariamente essere accompagnata da relativo Documento di Trasporto che dovrà riportare, oltre ai dati identificativi della ditta aggiudicataria, il numero dell'ordine CTP.

La merce viaggia a totale rischio e pericolo del fornitore. Saranno a carico del fornitore tutti gli oneri di trasporto, imballo e movimentazione occorrenti per assicurare la consegna a terra presso il nostro magazzino o, eventualmente, altra sede indicata in sede di ordine. Il ricevimento della merce non preclude le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della consegna, ai sensi dell'art. 1698 c.c..

La CTP svolge la propria attività durante tutto l'anno solare senza alcuna chiusura per ferie, pertanto la ditta aggiudicataria dovrà assicurare la consegna dei materiali durante tutto tale periodo di validità della gara comprese eventuali proroghe, con la sola esclusione delle giornate festive.

3.5 Accettazione della merce

La semplice consegna non significa accettazione della merce, essendo quest'ultima subordinata ai controlli di merito oltre che ai collaudi che potranno essere effettuati anche nei giorni successivi dalla CTP Spa per l'accertamento della conformità della merce a quanto stabilito dal Capitolato e

dalla normativa vigente.

Alla consegna saranno effettuate verifiche preliminari di perfetta corrispondenza dei ricambi a tutte le caratteristiche riportate nell'ordine. La mancata corrispondenza dei ricambi consegnati rispetto a quelli indicati nel buono d'ordine emesso dalla CTP, comporterà il rifiuto di accettazione da parte della CTP con obbligo, per la ditta aggiudicataria, di ritirare, a propria cura e spese, i ricambi non conformi che dovranno essere sostituiti, nel termine perentorio di 3 giorni lavorativi dalla ricezione della nota di contestazione.

3.6 Controlli all'atto delle consegne

Il Fornitore dovrà indicare nel documento di trasporto il numero dell'ordine/i di acquisto della Committente.

Il materiale consegnato sarà sottoposto a "collaudo di accettazione" da parte dei Responsabili aziendali preposti che comporterà:

- collaudo visivo, consistente nella verifica della rispondenza del ricambio a quanto riportato sull'etichetta esterna della confezione, nonché della verifica dimensionale;
- collaudo documentale, consistente nella verifica della conformità dei ricambi forniti ai requisiti tecnici prescritti ed alle certificazioni prodotte;
- collaudo tecnico, che consisterà eventualmente nel sottoporre il ricambio a prove di tipo meccanico, elettrico e/o di verifica della qualità dei ricambi.

I collaudi non saranno considerati positivi nel caso in cui i materiali evidenzino caratteristiche difformi dalle prestazioni tecniche; in tal caso verrà inviata specifica comunicazione scritta al Fornitore con cui si notificano i difetti riscontrati, come previsto dalle procedure aziendali di verifica e controllo della Committente.

Il Fornitore si obbliga a fornire la quantità e tipologia di materiali esattamente indicata negli ordini, seguendo l'eventuale frazionamento richiesto in differenti consegne dalla Committente.

Quest'ultima segnalerà tipologia e quantità dei materiali eventualmente consegnati in eccedenza rispetto a quanto richiesto. Il Fornitore si obbliga, entro 15 giorni solari consecutivi dalla segnalazione, a ritirare le eccedenze e ad emettere relativa nota di credito, ove necessario. La Committente è comunque sollevata da ogni responsabilità di custodia e non risponde degli eventuali danni che possano subire i materiali inviati in eccesso.

In caso di mancato rispetto di detto obbligo di ritiro, CTP S.p.A. si riserva la facoltà di trattenere le eccedenze, fatta salva la facoltà di chiedere il risarcimento di tutti i danni derivanti dal mancato rispetto da parte dell'affidatario delle disposizioni di cui al presente articolo.

L'accettazione della merce consegnata senza riserve non esclude comunque in capo alla Committente le azioni di perdita parziale o avaria non riconoscibili al momento della consegna (ex art. 1698 cc).

Prodotti che non dovessero risultare conformi all'ordine o che dovessero presentare vizi palesi o occulti dovranno essere sostituiti a cura della ditta aggiudicataria senza ulteriori aggravii di spesa, in tale eventualità l'operazione di sostituzione dovrà avvenire entro i tre giorni lavorativi successivi dalla ricezione della contestazione, ferme le condizioni di cui ai precedenti punti.

In caso di ritardo nella sostituzione verranno applicate le penali di cui al successivo Art. 6,Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. la CTP SpA potrà approvvigionarsi presso altra ditta addebitando al Fornitore l'eventuale maggior costo.

3.7 Consegna ordinaria

Ogni ordine dovrà essere soddisfatto entro 10 giorni seguenti l'ordine (festivi esclusi) dalla data di invio a mezzo PEC all'indirizzo che il Fornitore dovrà indicare.

Qualora il Fornitore non possa fornire tutto o parte il materiale richiesto nei termini di consegna previsti, dovrà comunicare all'Azienda di TPL le motivazioni di tale impossibilità entro 2 giorni dal ricevimento dell'ordine, proponendo nuovi termini di consegna, fermo restando l'applicazione della penale prevista per ritardata consegna o l'annullamento dell'ordine. L'Azienda di TPL si riserva di decidere sulle proposte avanzate con riscontro entro 4 giorni naturali e consecutivi.

Nel caso di annullamento dell'ordine (totale o parziale) conseguente alla mancata accettazione dei nuovi termini di consegna, saranno applicate penalità previste come indicato nell'Art., fermo restando che l'Azienda di TPL potrà acquistare tali pneumatici presso un altro Rivenditore, addebitando ogni costo aggiuntivo al Fornitore stesso.

3.8 Scorte minime

Il Fornitore si impegna a mantenere a disposizione dell'Azienda, come riserva di esercizio, almeno il 5% degli pneumatici previsti nella fornitura, per pronta consegna.

3.9 Consegne urgenti

Gli ordini urgenti potranno rappresentare annualmente non oltre il 20% del valore complessivo contrattuale.

Le richieste di ricambi urgenti dovranno essere evase nel termine di 48 ore decorrenti dall'invio dell'ordine, nel quale sarà evidenziato il carattere d'urgenza, senza obbligo di corrispondere alcun sovrapprezzo.

Essi saranno trasmessi al Contraente Aggiudicatario, entro le ore 15:30: ordini trasmessi dopo questo orario verranno considerati emessi alle ore 8:00 della giornata successiva.

Si evidenzia altresì che:

- L'ordine urgente viene trasmesso mediante e-mail al contraente aggiudicatario; non è richiesta dall'Azienda alcuna conferma di ricevimento ordine. Sull'ordine è specificata la dicitura urgente;
- Il materiale richiesto viene inviato dal Fornitore all'Azienda TPL con documento di trasporto nel quale viene esplicitamente indicato il/i numero/i di ordine di riferimento e la dicitura urgente;
- Il fornitore provvede ad identificare il materiale con la scritta "ordine urgente N° _____".

3.10 Procedura di controllo della commessa

Il Committente potrà disporre i controlli che riterrà più opportuni allo scopo di verificare che la produzione e le caratteristiche degli pneumatici oggetto di fornitura e l'esercizio definitivo del sistema TPMS rispettino i requisiti prescritti nel presente Capitolato Tecnico e quelli previsti dalla vigente legislazione italiana e/o comunitaria, nonché quelli dichiarati nei documenti di offerta del Fornitore.

Il Fornitore si impegna a comunicare all'Azienda il nominativo del responsabile Tecnico addetto al controllo della commessa e all'esercizio definitivo del sistema TPMS.

Le procedure di verifica sul campo degli pneumatici dovranno essere concordate di comune accordo con Azienda.

Art. 4 SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE DEI PNEUMATICI (TPMS)

La ditta aggiudicataria, qualora nell'offerta tecnica abbia dichiarato l'impegno alla fornitura del Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici, dovrà provvedere all'installazione ed al corretto funzionamento del software e delle apparecchiature volte al monitoraggio delle pressioni sugli pneumatici c/o le Unità di Produzione di CTP SpA individuate nella tabella a seguire, con fornitura di adeguato software gestionale, il cui importo è integralmente compensato dai prezzi di fornitura pneumatici nel periodo di esecuzione del contratto, incluse le eventuali estensioni temporali.

UNITA' DI PRODUZIONE	INDIRIZZO
Sede Centrale - Officina	Via del Tratturello Tarantino, 5/7 – 74123 Taranto
Grottaglie	SP 74 Viale Cipressi, 18 – 74023 Grottaglie
Manduria	SS7ter Viale Piceno Z.I – 74024 Manduria
Palagianò	Contrada Lupini, snc – 74019 Palagianò
Pulsano	Via Costantinopoli zona P.I.P. – 74026 Pulsano

La fornitura, installazione, attivazione e avvio in esercizio definitivo (produzione) del sistema, da ultimare entro un massimo di 18 (diciotto) mesi a partire dalla data di prima fornitura secondo un cronoprogramma a scadenze trimestrali (c.d. "milestones"), sarà soggetto a monitoraggio periodico e reportistica obbligatoria da parte dell'Aggiudicatario con cadenza pure trimestrale, con applicazione di penalità in caso di ritardo. Si precisa che l'installazione richiesta è relativa a sensori, trasmettitori, modem dati e qualsiasi altro componente necessario alla completa funzionalità del sistema di monitoraggio e rilevazione da remoto, comprensiva delle operazioni di montaggio meccanico ed elettrico sull'autobus effettuata a regola d'arte che verrà attestata a cura del Fornitore per ciascun autobus interessato. L'installazione comprende altresì lo stacco/riattacco degli pneumatici e quanto altro necessario per dare l'installazione finita e operativa.

Qualora la Ditta Aggiudicataria abbia dichiarato nell'offerta tecnica l'impegno alla fornitura del Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici, la compensazione economica per l'installazione, attivazione e manutenzione dello stesso sistema TPMS nel tempo di durata dell'appalto di fornitura dei pneumatici si intende compresa nel costo dei pneumatici offerti in fase di gara.

Art. 5 CAUZIONI, PAGAMENTI E COPERTURE ASSICURATIVE

5.1 Cauzione definitiva

Il Fornitore dovrà effettuare, a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto, la costituzione di una cauzione definitiva tramite fideiussione bancaria o polizza fideiussoria (si veda per specifiche il disciplinare di gara).

Si precisa che il Committente si riserva di procedere all'incameramento di detta cauzione in relazione:

- al risarcimento dei danni ulteriori e indiretti, facendo salvo in ogni caso, il diritto dell'Azienda di procedere in sede civile per il risarcimento dei danni non coperti dall'importo delle cauzioni;
- agli altri insoluti per penali, eventualmente contestate al Fornitore, come previste all' Art. 6;

- a copertura delle garanzie previste, come nel capitolo “Garanzie”.

Il Fornitore. si impegna ad integrare la cauzione quando venga parzialmente escussa.

5.2 Coperture assicurative

Il Fornitore, al ricevimento della comunicazione di aggiudicazione della fornitura, dovrà presentare copia dichiarata conforme all’originale delle seguenti polizze in corso di validità e relative quietanze di pagamento, stipulate con primarie Compagnie di Assicurazione:

- R.C. PRODOTTI: copia della polizza assicurativa con massimale pari ad almeno euro 2.000.000 (due milioni), stipulata dal produttore dello pneumatico. Tale polizza dovrà coprire i danni derivanti a cose e/o a terzi imputabili a difetti di fabbricazione/produzione, nonché i danni al veicolo e i danni indiretti dovuti al fermo del veicolo. La polizza, così come richiesta, dovrà restare valida per l’intera durata del contratto d’appalto. Nel caso in cui la polizza sia in lingua diversa dall’italiano, la copia dovrà essere accompagnata da una dichiarazione in lingua italiana attestante che la polizza copre i danni derivanti a cose e/o a terzi imputabili a difetti di fabbricazione dei ricambi forniti, nonché i danni al veicolo e i danni indiretti dovuti al fermo del veicolo. Resta inteso che è considerato produttore anche chi interviene con lavorazioni, anche lievi, sul prodotto fornito. In alternativa viene accettata analoga polizza RC-PRODOTTO, per stesso massimale, stipulata dal Fornitore a copertura dei medesimi danni derivanti a cose e/o a terzi imputabili a difetti di fabbricazione/produzione, nonché i danni al veicolo e i danni indiretti dovuti al fermo del veicolo. La polizza presentata non dovrà contenere clausole escludenti le coperture richieste. La copertura assicurativa dovrà avere valore retroattivo almeno alla data di messa in circolazione del prodotto.
- Il Committente potrà richiedere chiarimenti in merito al contenuto della polizza ed esigere eventuali appendici integrative a puntuale specifica delle coperture richieste.
- Il Committente è manlevato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni derivanti dalla fornitura dei prodotti che presentino vizi e che nelle varie fasi di utilizzo diano luogo a danni/sinistri.
- Il Committente è inoltre manlevato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata operatività delle coperture assicurative. Franchigie e scoperti non possono essere opposti al Committente.
- RCT - RCO a copertura della responsabilità civile verso terzi con massimale di almeno euro 2.000.000 (due milioni). Il Fornitore dovrà documentare la correttezza del versamento dei premi mediante presentazione di dichiarazione dell’assicuratore che attesti la regolarità dei pagamenti dei premi.

La Ditta aggiudicataria, al ricevimento della comunicazione di aggiudicazione della fornitura, dovrà presentare copia dichiarata conforme all’originale delle seguenti polizze in corso di validità stipulate con primarie Compagnie di Assicurazione:

5.3 Fatturazione e pagamenti

Le forniture effettuate in ciascun mese, dovranno essere fatturate in un unico documento con data fine periodo di competenza. Sulle fatture dovranno apparire oltre al numero d’ordine, gli estremi dei documenti di trasporto e di consegna relativi al carico. I pagamenti delle fatture relative alle consegne degli pneumatici di ciascun mese saranno effettuati a mezzo bonifico bancario senza spese di incasso e altri oneri a carico della Azienda, in un’unica soluzione a 30 gg. data ricevimento fattura, previa verifica della regolarità dell’impresa con i versamenti dei contributi previdenziali e

assistenziali e delle imposte e tasse; a tal fine sarà acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Il termine di pagamento potrà subire dilazioni nell'ipotesi di ritardi da parte di enti terzi nello svolgimento di accertamenti previsti per legge, non saranno comunque applicati interessi per pagamenti dilazionati o altri oneri. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia interessato, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La liquidazione delle fatture, previa verifica tecnico/amministrativa positiva e acquisizione, a cura della CTP, di D.U.R.C. regolare, in corso di validità, e dei dati inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., sarà predisposta entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione delle stesse.

La fattura emessa e regolarmente accettata sarà soggetta al meccanismo della scissione dei pagamenti ("Split payment"), di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 633/72.

Pertanto, la fattura dovrà essere emessa con IVA esposta e contenere la seguente indicazione o una ad essa equivalente:

"Fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti, ex art. 17-ter del D.P.R. 633/72".

Per eventuali ritardi nei pagamenti, la CTP S.p.A. potrà riconoscere esclusivamente gli interessi moratori, al tasso legale, calcolati dalla scadenza dei pagamenti. Eventuali contestazioni sospenderanno così il termine di pagamento relativamente alla fattura oggetto del contendere. In tal caso alla ditta non spetteranno interessi per il ritardato pagamento

Art. 6 PENALITÀ

Salva l'applicazione delle sanzioni previste a norma di legge per le infrazioni e per le mancanze a quanto previsto dal presente Capitolato di Appalto ovvero dal Contratto, che comportino il risarcimento dei danni ulteriori, sono previste le penalità di seguito indicate.

6.1 Penale per ritardi nella consegna

In caso di mancato rispetto dei tempi di consegna, la Committente applicherà una penale nella misura dell'1% (uno per cento) per ogni giorno solare di ritardo e sino ad un massimo del 10% (dieci per cento) calcolato sul prezzo netto del quantitativo consegnato in ritardo. Farà da riferimento inderogabile per l'addebito della penale la data della ricevuta della PEC o della e-mail di richiesta di consegna degli pneumatici.

La Committente si riserva la facoltà di annullare il buono d'Ordine in caso di mancato rispetto dei tempi di consegna e può procedere ad acquistare la merce stessa presso altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria l'eventuale maggior onere sostenuto e fermo restando l'applicazione delle penali come determinato in precedenza.

6.2 Penale per prodotto non conforme

L'accettazione consisterà nell'accertamento delle caratteristiche degli pneumatici consegnati con quelle precisate nell'ordine ed avverrà con le seguenti modalità:

- Verifica corrispondenza del numero e della tipologia richiesta: misura, marca, indice di carico e codice di velocità;
- verifica delle caratteristiche dichiarate nell'offerta tecnica;

- Integrità a vista degli pneumatici;
- Verifica dell'anno di fabbricazione che non sia di oltre un anno antecedente a quello della data di consegna.

Qualora non venga rispettata una delle specifiche di accettazione di cui sopra, la consegna sarà respinta, tutta o in parte, e il Fornitore dovrà entro cinque giorni provvedere alla sostituzione della merce respinta a propria cura e spese.

Qualora si verificassero nel corso dei controlli di accettazione più di due consegne di pneumatici non conformi, l'Azienda addebiterà al Fornitore una penale pari a 150,00 (centocinquanta/00) Euro per ogni pneumatico inidoneo, fatta salva l'eventualità di risolvere il contratto.

Il Committente potrà modificare il suddetto valore secondo le proprie specifiche esigenze.

6.3 Penale per ritardo attuazione cronoprogramma TPMS

In caso di ritardata attuazione del cronoprogramma di fornitura, installazione, attivazione e avvio in esercizio definitivo (produzione) del sistema TPMS così come dichiarato in fase di offerta tecnica ovvero secondo i quantitativi e la tempistica offerta dalla ditta Aggiudicataria, comporterà l'applicazione di una penale di 20 (venti) euro per ogni autobus e 1 (uno) euro per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'attuazione del programma previsto.

La ritardata / mancata rendicontazione corrisponde alla mancata esecuzione del programma, con applicazione della suddetta penalità per ogni autobus della flotta interessata dal programma di installazione del TPMS.

È comunque fatta salva l'eventualità di risolvere il contratto.

6.4 Modalità di applicazione delle penali

L'applicazione delle penali e l'addebito degli eventuali maggiori oneri sostenuti dalla Committente saranno preceduti da una comunicazione con quantificazione delle stesse.

L'applicazione delle penali e l'addebito degli eventuali maggiori oneri sostenuti dalla Committente verranno effettuati mediante emissione di fattura il cui importo verrà trattenuto dai pagamenti, trattenuta che l'affidatario autorizza fin da ora, con la sottoscrizione del presente Capitolato d'Appalto. Nell'ipotesi in cui il fornitore sia inadempiente o non sia disponibile adeguata capienza rispetto all'ammontare del contratto la Committente ha la facoltà di escutere la fideiussione prestata per l'ammontare delle somme dovute.

È fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno subito oltre alle penali predette. Nel caso in cui l'importo totale delle penali superi il 10% dell'importo della fornitura, la CTP SpA si riserva di risolvere il contratto/affidamento di fornitura.

Art. 7 GARANZIE

7.1 Garanzia pneumatici

Qualora sia accertato che le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti forniti non rispettino quelle previste nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica, il Fornitore si impegna alla sostituzione del materiale fornito imperfetto senza alcun onere a carico dell'Azienda, fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 6.2 "Penale per prodotto non conforme".

Qualora, a causa del prodotto fornito, dovessero derivare danni ai veicoli od ai beni od ancora ai trasportati dell'Azienda, questa potrà agire per il risarcimento del danno subito e per la risoluzione del contratto a danno del Fornitore.

Qualora sia accertato che le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti forniti non rispettano quelle previste nel presente Capitolato, il Fornitore è obbligato:

- ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti e/o disservizi manifestatisi nei prodotti forniti nel periodo di validità della garanzia.
- alla sostituzione del materiale fornito imperfetto senza alcun onere a carico della Committente e con ripristino dei termini di garanzia, fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 6.2 "Penale per prodotto non conforme".

Qualora, a causa del prodotto fornito, dovessero derivare danni ai veicoli od ai beni od ai trasportati di CTP SpA, la Committente potrà agire per il risarcimento del danno subito e per la risoluzione del contratto in danno al Fornitore.

7.2 Garanzia servizio consegna

Qualora durante le operazioni di consegna fossero arrecati danni alle proprietà dell'Azienda o di terzi, l'Azienda potrà agire per il risarcimento del danno subito e la risoluzione del contratto in danno al Fornitore. Qualora durante le operazioni di consegna fossero arrecati danni alle proprietà della Committente o di terzi, CTP SpA potrà agire per il risarcimento del danno subito e la risoluzione del contratto in danno al Fornitore.

7.3 Periodo garanzia

Il periodo di garanzia del prodotto fornito, di durata non inferiore a 12 mesi, decorre dalla data della fornitura.

7.4 Interventi garanzia

Durante il periodo di garanzia, il Fornitore dovrà:

- Provvedere alla sostituzione degli pneumatici imperfetti o difettosi intervenendo presso i luoghi di consegna del prodotto a propria cura e spese per il ritiro;
- Attivarsi per eliminare, oltre agli inconvenienti riscontrati, anche le eventuali cause;
- Effettuare gli interventi di concerto con il responsabile dell'impianto;
- Smaltire a propria cura e spese eventuale materiale di consumo o accessorio usato, in osservanza ai disposti di legge in materia di gestione e recupero dei rifiuti.

Il Fornitore si impegna a fornire esclusivamente ricambi che abbiano i requisiti minimi indicati nel presente capitolato e negli allegati menzionati; si impegna altresì a fornire ricambi sicuri ai sensi delle disposizioni di legge e a rispettare tutte le prescrizioni e specifiche tecniche dichiarate. Il Fornitore è soggetto alla responsabilità per il danno da prodotti difettosi e comunque da malfunzionamenti qualunque ne sia la causa. **Il fornitore garantisce i ricambi forniti da tutti i vizi ed inconvenienti per un periodo non inferiore a 12 mesi**, decorrente dalla data effettiva dell'accettazione delle merci (con esito positivo).

Durante il periodo di garanzia, e indipendentemente dal positivo esito del collaudo, il fornitore è obbligato ad eliminare, a propria cura e spese (manodopera inclusa), tutti i difetti, inconvenienti e malfunzionamenti manifestatisi durante il periodo suddetto entro il termine sotto indicato e, comunque, a mettere a disposizione ricambio sostitutivo.

Il termine per la denuncia dei vizi è fissato in 30 giorni dalla loro scoperta e la denuncia dei vizi sarà inoltrata dalla Committente al Fornitore per iscritto, anche a mezzo e-mail. Entro il termine di 15 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione con cui la Committente denuncia i vizi riscontrati, il Fornitore deve eliminare a proprie spese tutti i difetti manifestatisi,

provvedendo al ritiro dei beni e alla sostituzione con altri nuovi. A partire dalla data di sostituzione si ripristinano integralmente i termini di garanzia obbligatoria.

In ogni caso, dal giorno successivo alla denuncia del vizio riscontrato saranno applicate le penali per ritardata consegna e/o “fermo veicolo” di cui all’Art. 6.

Per i ricambi di qualità equivalente, qualora il difetto riscontrato fosse di tipo ripetitivo (si intende quindi a partire dal secondo guasto dello stesso tipo), verrà disposta un’analisi in contraddittorio con il Fornitore per identificare la causa del vizio. Se la causa risulterà imputabile al ricambio, la Committente potrà richiedere la sostituzione del ricambio con materiale originale, senza costi aggiuntivi al prezzo offerto in gara per quello equivalente.

Durante il periodo di garanzia, il Fornitore dovrà:

- provvedere alla sostituzione degli pneumatici imperfetti o difettosi intervenendo presso i luoghi di consegna del prodotto a propria cura e spese (comprensivo degli oneri di S-R pneumatici);
- attivarsi per eliminare, oltre agli inconvenienti riscontrati e anche le eventuali cause;
- effettuare gli interventi di concerto con il responsabile dell’impianto;
- smaltire a propria cura e spese eventuale materiale usato in osservanza ai disposti di legge in materia di gestione e recupero dei rifiuti.

Art. 8 ALTRE CONDIZIONI PER IL SERVIZIO

8.1 Trasporti

I trasporti della merce per evadere gli ordini di fornitura, siano essi in Modalità Standard che con Procedura d’Urgenza, sono totalmente a carico del Fornitore e saranno effettuati a rischio e pericolo del medesimo. Pertanto il Fornitore dovrà, a propria cura e spese, sostituire e/o reintegrare il materiale deteriorato, mancante o smarrito durante il trasporto e/o nelle fasi di giacenza in deposito prima dell’avvenuta consegna. L'accettazione della merce consegnata senza riserve non esclude comunque in capo alla Committente le azioni di perdita parziale o avaria non riconoscibili al momento della consegna (ex art. 1698 cc).

8.2 Imballi

I materiali dovranno risultare all’interno di opportune confezioni adatte a mantenere le caratteristiche tecniche dei ricambi e a preservarli da urti accidentali. Ciascuna confezione dovrà essere identificata da opportuna etichettatura con codice a barre che consenta la lettura ottica e con l’indicazione esplicita del codice articolo indicato sull’ordine.


L’imballaggio della merce è a carico del Fornitore, dunque compreso nel prezzo offerto e dovrà essere realizzato in maniera idonea, con materiale non nocivo e rispondente alle norme vigenti. In caso di imballi contenenti diverse tipologie di materiali, la composizione degli imballi e la disposizione dei materiali contenuti devono essere atti ad agevolare il trasporto e la movimentazione senza danni come pure l’inventario del contenuto.

Per ciascun collo il cui peso complessivo supera i 30 kg, il Fornitore si impegna ad effettuare la consegna su pallet standard, onde consentire la movimentazione con transpallet o carrello elevatore dotato di comuni forche per pallet.

La merce deteriorata per negligente od insufficiente imballaggio potrà essere, a discrezione della Committente, rifiutata a tutto danno del Fornitore.

8.3 Etichettatura

A partire da maggio 2021, si applica la normativa (UE) 2020/740 che modifica la modalità di etichettatura degli pneumatici: l'etichetta europea per gli pneumatici e le classi di efficienza sono state revisionate e leggermente modificate grazie a una nuova scala di classificazione.



Art. 9 RISOLUZIONE (CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA) E RECESSO DAL CONTRATTO

La Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dagli art.1456 e seguenti del c.c., senza pregiudizio di ogni azione per rivalsa di danni, nei seguenti casi, che costituiscono ipotesi di clausola risolutiva espressa:

- frode e grave negligenza;
- ritardo grave nella consegna, intendendosi per ritardo grave quello che determina il fermo del veicolo in attesa del pezzo di ricambio necessario alla riparazione oltre i termini di consegna infra previsti per una durata superiore a 15 giorni;
- frequenti consegne di prodotti non conformi con conseguente applicazione di almeno cinque penali;
- accertata scadente qualità dei prodotti con diritto di risarcimento del danno a carico dell'aggiudicataria e/o fornitura di materiale non rispondente ai requisiti di qualità/certificazioni/omologazioni richiesti e/o fornitura di materiale difforme da quanto prescritto;

- mancato rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato e di quanto eventualmente dichiarato in sede di offerta per l'aggiudicazione del contratto;
- accumulo di penali irrogate per una percentuale complessiva superiore al 10% del valore del contratto;
- mancata comunicazione delle variazioni societarie;
- in tutti i casi previsti per legge.

In tali casi la Committente avrà titolo al pagamento delle penali equivalenti alla violazione, nonché comunque di procedere alla richiesta di risarcimento danno.

Il recesso sarà comunicato al Fornitore mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC o raccomandata a/r contenente il motivo del recesso, con preavviso di almeno 15 giorni. Non è previsto alcun corrispettivo del recesso.

La risoluzione del contratto comporterà l'incameramento della cauzione, fatto salvo il diritto della Committente al risarcimento del maggiore danno subito.

Il RUP

Ing. Alessandro SPINELLI

Il Presidente del CdA

Avv. Francesco TACENTE